



CODICE CIVILE

Art. 546 c.c.

Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e' un solo, e al sesto se i figli naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 maggio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	I — Disposizioni generali sulle successioni
Capo	X — Dei legittimari
Sezione	I — Dei diritti riservati ai legittimari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 13 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-546-concorso-di-ascendenti-legittimi-figli-naturali-e-coniuge/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it